

SCHEDA DI DEPOSITO DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

INTERROGAZIONI ORALI	INTERROGAZIONI SCRITTE
Destinatario: CONSIGLIO <input type="checkbox"/> COMMISSIONE <input type="checkbox"/>	Destinatario: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO <input type="checkbox"/> CONSIGLIO <input type="checkbox"/> COMMISSIONE <input checked="" type="checkbox"/> VICEPRESIDENTE / ALTO RAPPRESENTANTE <input type="checkbox"/>
Interrogazione con richiesta di risposta orale seguita da discussione (art. 115) <input type="checkbox"/>	Interrogazione con richiesta di risposta scritta (art. 117) <input type="checkbox"/> Interrogazione prioritaria (art. 117, par. 4) <input type="checkbox"/>

AUTORE(I): Roberta Angelilli

OGGETTO: (da indicare) Disparità di trattamento tra gli inquilini degli Enti pubblici e gli inquilini degli Enti previdenziali privatizzati.

TESTO:
 Il Decreto legislativo n. 509/94 ha dato la possibilità a tutti gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza come Enasarco, Enpaia, Cassa Ragionieri, cassa Avvocati, cassa dei commercialisti di trasformarsi in persone giuridiche private rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi (compreso il patrimonio immobiliare) a condizione di non usufruire più di finanziamenti pubblici diretti o indiretti. Condizione che nel corso del tempo è stata violata visto che la contribuzione obbligatoria è stata considerata una forma indiretta di finanziamento pubblico. Tali Enti sono stati privatizzati solo nella gestione ma non nelle finalità che rimangono pubbliche, come anche specificato nello stesso decreto. Dunque, tutte le Casse sono rimasti soggetti portatori di interessi pubblici e previdenziali, ragion per cui sono stati anche inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, co 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196. Tale qualificazione giuridica è anche stata ribadita dal TAR del Lazio, dal Consiglio di Stato, e dalla Corte di Cassazione. Ebbene, in tema di dismissioni del patrimonio immobiliari da parte degli Enti previdenziali, il legislatore è intervenuto obbligando e regolandone le procedure di vendita per gli enti previdenziali pubblici quali INPS, INAIL, INPDAP a conferma della loro natura pubblicistica, applicando dei prezzi previsti prima dal decreto legislativo 104/96 e dopo dalla legge 410/01. Mentre, ancora oggi, la normativa italiana ha escluso gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 509/94 da tale beneficio applicando sia alle vendite che alle locazioni principi diversi e discriminatori, infatti, alle dismissioni degli enti privatizzati si applicano dei prezzi di vendita ben più alti degli enti pubblici e con modalità completamente diverse da questi ultimi, determinando pertanto una disparità di trattamento tra gli inquilini di enti pubblici e inquilini di enti pubblici successivamente privatizzati. Il tutto anche in considerazione del fatto che per entrambi i soggetti il patrimonio immobiliare è stato acquistato quasi esclusivamente quando erano entrambi enti pubblici. Tale situazione risulterebbe anche in contrasto con i principi di trasparenza economica e congruità della valutazione economica.
 Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

- 1) Se tale disparità di trattamento non risulti contrario alla direttiva 2004/18/CE che stabilisce l'obbligatorietà di verifica della situazione giuridica di un organismo, ai fini della sua qualificazione come Ente pubblico, dei propri requisiti fondamentali.
- 2) Un quadro generale della situazione.

Firma: Roberta Angelilli Data: 16/12/13
